#### REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

## Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

### L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione;

**VISTO** il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di Enti Locali:

**VISTO** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Provvedimenti in tema di autonomie locali*";

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**VISTA** la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche e integrazioni recante "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*" ed, in particolare:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 1 i quali nel testo vigente dispongono che
- "1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali.
- 2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane.";
- il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 6 il quale nel testo vigente dispone che "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione";
- il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 6 il quale nel testo vigente dispone che "Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta";
- il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 7 *bis*, il quale nel testo vigente dispone che in merito all'elezione del Consiglio del Libero Consorzio "*Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.*";
- il comma 7, terzo e quarto periodo, dell'articolo 14 bis il quale nel testo vigente dispone che "In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta";
- il comma 1 dell'articolo 18 il quale nel testo vigente dispone che "Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.";

VISTO il D.P.Reg. n. 512/Gab del 13 febbraio 2025 recante l'indizione delle elezioni dei Presidenti e

dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonché dei Consigli Metropolitani di Palermo, Catania e Messina;

**RILEVATO** che si rende necessario, pertanto, procedere entro i termini e nella composizione normativamente previste all'istituzione dell'Ufficio elettorale della Città Metropolitana di Messina per lo svolgimento delle relative funzioni parimenti indicate dalla legge;

#### DECRETA

**Articolo 1** – Per quanto specificato in premessa è istituito per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge l'Ufficio elettorale della Città Metropolitana di Messina come di seguito composto:

- Dott.ssa Casamento Serena	Segretario dei Comuni di Tripi e Castell'Umberto	- Presidente
- Dott.ssa Freni Roberta	Segretario Generale Comune di Giardini Naxos	- Componente
- Dott.ssa L'Abbate Francesca	Segretario del Comune di Rometta	- Componente
- Dott.ssa <b>Strano Laura</b>	Dirigente in servizio presso il Comune di Messina	- Segretario

**Articolo 2 -** L'Ufficio elettorale istituito ai sensi dell'articolo 1 si insedierà presso la sede della Città Metropolitana di Messina e sarà assistito da personale di supporto messo a disposizione dal medesimo Ente.

**Articolo 3 -** Il Dipartimento regionale delle Autonomie locali è incaricato della notifica del presente decreto presso i rispettivi enti di appartenenza ai soggetti nominati ed al Sindaco della Città Metropolitana di Messina anche ai fini della pubblicazione sul Sito istituzionale del medesimo Ente.

**Articolo 4 -** Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul Sito del Dipartimento regionale delle Autonomie locali e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 24 febbraio 2025

L'Assessore On. Andrea Messina